DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA DELL'IMMIGRAZIONE E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INGRESSO E SOGGIORNO NEL TERRITORIO NAZIONALE DEI CITTADINI DEI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 13

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 450 milioni per l'anno 1995, in lire 10.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno e, per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 18 luglio 1996, non più in vigore dal 16 settembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea
Estremi	Decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376
Capo	IV — Norme finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-politica-dell-immigrazione-e-per-376-1996/art-13-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it